



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Ordini da offeruarsi da Librari, Stampatori, & altri, secondo le Regole, & Indice di libri prohibiti, intimati, e dati à loro per commissione di Monsig. Illustr. & Reuer. Cardinal Borromeo ...

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

In oltre farete ogni esatta diligéza, per raccogliere, & esibire nel termine d'un mese nota di tutti quelli, che hora si trouano fuora in simili paesifesplicando il luogo doue sono, & l'occasione, & l'esercizio loro, & il tempo che sono dimorati fuori in quelle parti.  
Dall'Arciuefcouato di Milano il 21. di Aprile. 1586.

## E D I T T O.

Che non si tengano Bibie volgari, nè Libri di controuersie con gli Heretici.

Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis Tit. Sanctæ Præxedis, & Mediolanensis Archiepiscopus, &c.

**N**ON conuenédosi, che i misterij della sacra Scrittura siano da tutto il popolo indifferentemente letti, & esaminati; poi che per l'altezza loro, & imperitia di molti, possono gli animi semplici facilmete implicarsi in varij errori, & restar oppressi.  
Però con gran ragione, e consiglio è stato in diuersi tépi proueduto, che la sacra Biblia volgare, & i libri di controuersie con gli Heretici, non fullero à tutti egualmente permessi, ma solo à persone con maturo delecto approuate; si come nel sacro Indice Romano publicato in essecutione del sacro Concilio di Trento, e di poi più strettamente è stato ordinato.  
Di qui è che noi per il Pastorale nostro officio volendo diligentemente essequire i sudetti ordini; commandiamo generalmente à tutti, e ciascuno della Città, e Diocèse nostra, così Librari, e Stampatori, come altri di qualunque stato, grado, sesso, e conditione, tanto secolari quanto Ecclesiastici, etiam regolari di qual si voglia ordine, & essenti: che debbano tra termine di giorni dieci, dal dì della publicatione del presente Editto, hauer depositato in mano del Reuer. Monsig. Marc'Antonio Bellino Ordinario del Duomo, e nostro Cancelliere Archiepiscopale, tutte le Biblie volgari, e tutti i libri di controuersie con gli Heretici scritti in lingua volgare, ancorche approbati, e permessi da

noi, e dal Reuerendo Padre Inquisitore, e da nostri Vicarij, ò Deputati, etiam con licenza scritta: i quali suspendiamo, & consignamo in deposito come di sopra, sin tanto che si darà da noi altro ordine, à beneficio commune, e seruitio dell'anime; sotto pena à chi nõ hauerà obedito, non solamente della perdita d'essi libri, mà etiam di tutte l'altre censure, e pene, da sacri Canonici, e constitutioni, e decreti Apostolici, cõtra quelli che ritengono appresso di se libri prohibiti, statuite; alle quali si procederà contra ogn'vno irremissibilmente.

Dat. Romæ in ædibus nostris Sanctæ Præxedis die 4. Decembris. 1582.

Carolus Cardinalis Tit. Sanctæ Præxedis Archiepiscopus.

Ordini da osseruari da Librari, Stampatori, & altri, secondo le Regole, & Indice di libri prohibiti, intimati, e dati à loro per commissione di Monsig. Illustr. & Reuer. Cardinal Borromeo Arciuefcouo, e del Reuer. Padre Inquisitore.

**P**ER essequire quel che altre volte da Sommi Pontefici, e già da Leone Decimo nel Concilio Lateranense, & ultimamente per l'Indice di libri prohibiti, e per constitutioni Prouinciali, e Diocesane di Milano necessariamente si è costituito, per ouviare alla peste di libri cattiu, e perniciosi; si ordina, e commanda.

1. Che ciascun Libraro, ò venditor di libri tenghi nelle lor botteghe l'Indice di libri prohibiti, accioche così nel comprare, come nel vendere, serui come deue inuolabilmente le regole d'esso Indice: e nelle visite che per l'auuenire si faranno, e con l'altre diligenze che si vsaranno, non sia trouato colpeuole.

2. Che ciaschedun di loro habbia nelle sue botteghe vn libro, ò inuentario di tutti i libri che hora hanno, & haranno per l'auuenire. Qual inuentario sarà da noi sottoscritto, visto, e riconosciuto diligentemente; sotto pena di

na di perdere tutti i libri, che nõ saran no descritti in tal'inventario.

3 Che ciascuno d'essi dia in termine d'un mese la copia d'esso Inuétario giu sto in mano nostra.

4 Che niuno di sopradetti possa vendere, ò dar in qual si voglia modo altri libri, eccetto quelli che faranno notati nel detto loro inuentario.

5 Che qualunche di loro hà libri posti da banda, per ordine che noi gli hauemo dato, secondo che hauemo di tempo in tempo visto i libri, in termine di diece giorni dopò l'intimazione di questi ordini, li mandi alla Santa Inquisitione.

*Nec licetia sublatã est penitus in indice nouo. In obseruatione circa quartã regulam.*

6 Che Bibie volgari non si possin vendere, se non à quelli che haranno fede, e testimonio d'integrità, e bontà in scritti dal loro Curato, ò Confessore, con licenza, e sottoscrizione nostra.

7 Che libri volgari delle controuersie trà cattolici, & heretici non si vendano à ogni persona, ma in ciò si serui l'ordine, che si è detto delle Bibie volgari.

8 Che i Testi Canonici di qualunque stampa siano, ancora gli vltimamente stampati in Venetia, si tenghino nelle librerie, & vendino purgati secondo la censura di Roma.

9 Che le lettere intitolate di diuersi autori, non si tenghino, e vendino, se non purgate nella maniera, che sarà loro ordinato.

10 Che opera veruna di Simon Simonio nè si tenghi, nè si venda.

11 Che le Parafrasi del Flaminio sopra salmi, non si vendino, se non purgate.

12 Che gli Adagi d'Erasmo vltimamente stampati in Parigi, non si tenghino, nè vendino, se non publicati che siano, con la purgatione fatta con l'auttorità della santa Sede Apostolica.

13 Che il volume intitolato, Theatrum vitæ humanæ, non si tenghi, nè vendi, se non con la purgatione, che gli sarà data per ordine della Santa Inquisitione.

14 Che il libro intitolato, Orthographia Patrum, parimente non si tenghi, e venda, se non purgato.

15 Item il libro intitolato, La vita della Madonna, non si vendi, se non purgato.

16 Parimente che oltre i notati nell'indice non si possino tenere gl'infrascritti libri.

Liber Petri Pompanatij de incantationibus.

Liber F. Archangeli de Borghonouo, de nomine Iesu, Ferrariæ impressus.

Dauid Chitreus.

Hieronymus Noppus.

Paulus Gazzus.

Petrus Palladius.

I Fioretti della Bibia.

Rime del Burchiello.

Le Satire alla Carlona di Andrea Calmo.

Theoderico Nemien. de schismate.

17 Che il libro di questo titolo, Chronologia, authore Gerardo Mercatore, non si tenga, nè venda, se non purgato.

18 Che i libri, quali si hanno da purgare, secondo che è notato nell'Indice, non si possino tenere, nè vendere, nè comprare, auanti che siano purgati da quelli, à quali è commessa questa cura da Nostro Signore.

Che hauendo Librari tai libri, li consegnino all'officio della santa Inquisitione con la nota, accioche con la purgatione li possino recuperare.

19 Che nessun libro, quale si hà secondo l'Indice, ò in altro modo da purgare, ancorche l'inscrizione mostri che sia stato purgato, si possi vendere; se quella purgatione non è stata fatta in Roma, ò in altro modo approuata per auttorità della Santa Sede Apostolica, ouero se non è approuato ò ad messo da noi.

20 Che ciascun Libraro mandando altrove à chieder libri, faccia due liste; vna de quali resti nell'officio della Santa Inquisitione, e l'altra sottoscritta per ò da noi, mandi à quello, dal quale chiede i libri.

21 Che se alcun Libraro riceuerà libro, che non sia notato nella lista sottoscrittagli, e quel libro sia cattiuo, ò in qualche modo prohibito; sappia prima d'hauer

d'hauer à perdere tutta la quantità, che gli farà venuta di tal sorte del libro; dipoi facendosene Inquisitione, se sarà trouato colpeuole, ne sarà castigato se condo meritarà la sua colpa.

22 Che quantunque la lista de libri venuti sarà sottoscritta da noi; però i libri nuoui, che non faranno più compararsi in questa Città, non si vendino, nè si mostrino, nè si ponghino à vendere sù le banche sino à tanto, che non siano reuisti diligentemente da noi, & che d'essi libri, colui che li harà hauuti, non habbia in scriptis licenza particolare di poterli vendere.

La qual licenza si serui.

23 Che nõ si sballino libri, prima che siano visti da noi.

La Lista di quali sarà anche sottoscritta.

24 Che verun Libraro mandi libri fuori, che non mostri la lista à noi.

25 Che nessuno possa comprar libri vecchi, ò libreria lasciata da alcun defunto; che l'Indice di quelli non si mostri prima à noi; se però non constasse notoriamente, che quei libri fossero già permessi ad ogni persona.

26 Parimente che alcun Libraro vendendo à vn altro Libraro la libreria, ò somma de libri, mostri à noi la lista.

27 Che heredi, & esecutori di testamenti, & vltime volontà diano à noi l'inuentario de libri lasciati, prima che loro gli vfino, ò transferiscano in qual si voglia modo in altre persone, come si ordina dal Sacro Concilio Tridentino nella decima regola dell'Indice.

28 Che Librari parimente de libri vecchi offeruino come di sopra; & di più ogni mese mostrino à noi i libri, che quel mese haranno comprato.

29 Che niuno Stampatore, Libraro, ò altri che facciano stampar libri ò scritti di qualunque altra sorte, li stampi, se prima il libro ò la scrittura che s'ha da stampare, non è reuisto, approuato, e sottoscritto da noi, e notato in vn libro particolarmente à tal effetto deputato.

30 L'originale d'esso libro ò scrittura, che è per stamparsi, habbia ancora la

sottoscrizione dell'istesso auttore.

31 L'approbatione del libro, ò scrittura che si stamperà, si ponga in principio, ò nel fine del libro.

32 Nel libro, ò scrittura stampata, si metta il nome e cognome del stampatore.

33 Finita che sia la stampa del libro, ò della scrittura, il suo originale si dia in mano nostra.

34 Che libri, quali hanno da sua Santità priuilegio sotto pena di scomunica, di non stamparsi se non da quelli, à quali è concesso tal priuilegio, non si stampino da altri, nè vendino se non della stampa di quello, à chi è concesso il priuilegio; se però non constasse, che ad altri fosse concesso di stamparli.

35 Che ciascun Libraro, e Stampatore habbia questi Ordini affissi nella sua libreria, à fine di hauerli à offeruare diligentemente.

36 Qualunque Libraro, ò venditor di libri, ò Stampatore de libri contrafarà à gli ordini sodetti, cascherà nelle pene ordinate nell'Indice del Sacro Concilio Tridentino, & altre ad arbitrio di Monsig. Illustrissimo Arciuescouo, e R. P. Inquisitore.

E D I T T O

Per la offeruanza delle Feste.

Carlo Cardinale Borromeo Arciuesc. di Milano.

**M**OLTO ha incaricato il sacro Concilio di Trento ogni Prelato, à fare che nella sua Città e Diocesi li giorni di festa siano celebrati religiosamente, e con diuotione.

Parimente Pio Quinto di santa memoria, per sue bolle rinouando li statuti & Canonici antichi sopra l'offeruanza de le feste, fece alcune prouissioni intorno à questo; e strettamente comandò à gli Ordinarij de luoghi, che ne procurassino la diligente esecutione, e per questa causa imponessero pene contra li trasgressori ad arbitrio loro.

In conformità & esecutione delle quali cose, nel primo nostro Concilio Provinciale,

Tit. de fest. dier. cultu. p. 6. & 55.